Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo

Comune di Trani

COMUNE DI TRANI
Protocollo N.0032704/2026 del 27/04/2026

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

la Prefettura - UTG di BARLETTA ANDRIA TRANI

e

il Comune di Trani

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo

Comune di Trani

La Prefettura - U.T.G. di Barletta Andria Trani nella persona del Prefetto, *dott.ssa Flavia Anania*

Il Comune di Trani - nella persona del Sindaco, *Avv. Amedeo Bottaro*

PREMESSO CHE:

- la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nelle procedure di gara di competenza delle amministrazioni comunali richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;
- è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad inserirsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti *"sottosoglia"*, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari con connotazioni proprie di illeciti in materia di corruzione;
- il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto, in data 15 luglio 2014, un Protocollo di intesa recante "*prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*" al quale è, poi, seguito, in data 27 gennaio 2015, un aggiornamento contenente le "*seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia*" e ciò al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema - Paese a livello internazionale, con l'introduzione di misure di straordinaria amministrazione, sostegno e monitoraggio delle imprese per rendere operativi gli strumenti di controllo pubblico previsti;
- con direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, concernente "*Controlli*

antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali ", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le Stazioni Appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti *sottosoglia*) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti rientranti nei parametri di "soglia comunitaria", finiscono per essere di fatto esenti da ogni modalità di controllo, in quanto non ricadenti nell'elenco delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" ex art. 1, comma 53, L. 190/2012, ss.mm.ii.;

- il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all' accertamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare efficaci azioni preventive;
- in conformità con gli obiettivi strategici e operativi previsti dal PIAO del Ministero dell'Interno – sezione Valore pubblico e Performance e Anticorruzione (annualità 2025-2027) - il quale individua come priorità politica il potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16 ottobre 2023 il Comune di Trani ha sottoscritto con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani il Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata e che la predetta pattuizione è in fase di aggiornamento e rinnovo;
- è intendimento del Comune di Trani estendere le verifiche antimafia già operanti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture nei casi ivi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii., anche per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00, ed anche per i subcontratti di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00;
- in coerenza con gli obiettivi perseguiti con i pregressi Patti per la Sicurezza integrata e urbana sottoscritti con il Comune di Trani, è necessario provvedere al rinnovo del presente Protocollo nelle more dell'aggiornamento della suddetta pattuizione per la sicurezza integrata e urbana sottoscritto, da ultimo, in data 16 ottobre 2023, al fine di garantire continuità alle verifiche e ai controlli antimafia, da parte del Comune, nell'ambito degli affidamenti di lavori, di servizi e forniture anche sottosoglia, nonché

per le comunicazioni di eventuali subappalti;

- gli strumenti normativi previsti ed applicati dal Comune di Trani (la richiesta di certificazione antimafia prevista sia per gli appalti pubblici e per le procedure concorsuali; la richiesta delle informazioni antimafia laddove previsto dalla legge) possono essere rafforzati al fine di una più penetrante prevenzione di ingerenze della criminalità organizzata;
- in particolare, l'obbligo previsto dalla normativa vigente di acquisire la documentazione antimafia del Prefetto esclusivamente per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di valore superiore a € 150.000,00 non sempre consente un controllo efficace a garanzia della legalità e trasparenza;
- l'importanza e la reale dimensione dell'attività economica svolta dall'amministrazione comunale può comportare il rischio di infiltrazioni mafiose soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, durante i quali è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici;
- la valenza pubblicistica che connota le attività imprenditoriali che si svolgono sui beni pubblici rende opportuna un'anticipazione dell'azione di prevenzione, pur nel rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto, attraverso un ampliamento dell'ambito delle verifiche antimafia;
- è intenzione delle parti proseguire le sinergie poste in essere negli anni precedenti intensificando quelle già esistenti per implementare l'azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata ovvero di ogni forma di corruttela all'interno dei procedimenti che interessano il Comune di Trani;

VISTO:

- il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", le cui disposizioni hanno inciso sulle modalità di affidamento dei contratti pubblici, successivamente riordinate dal D.Lgs.36/2023,
- il combinato disposto degli artt. 17, comma 5 e comma 8 e 122, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, che prevedono l'esecuzione anticipata del contratto anche prima che i controlli siano completi, purchè sotto condizione risolutiva stabilendo per la stazione appaltante l'obbligo di recedere dal contratto se, a seguito delle verifiche,

sopraggiunga un'informativa antimafia interdittiva;
- l'art. 3 comma 7 del citato Decreto-legge 16.07.2020 n. 76, che ha inserito nel D. Lgs. 06 settembre 2011 n. 159, l'art. 83-bis, che dispone quanto segue:
"*1. Il Ministero dell'Interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.*
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- la Direttiva del Ministero dell'Interno 23 giugno 2010, recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", che promuove l'adozione di protocolli di legalità e l'attivazione di accessi ispettivi nei cantieri;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'art. 1, comma 52 e 52 *bis* della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- l'art. 84 del D.lgs. n.159/2011, recante definizioni in materia di documentazione antimafia;

- l'art. 91, comma 7, del D.lgs. n.159/2011 che dispone l'acquisizione obbligatoria della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore, per determinate attività a rischio di infiltrazione mafiosa da individuarsi con regolamento, che non risulta emanato;

- l'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, e successive modifiche e integrazioni che elenca le attività c.d. *sensibili* di infiltrazione mafiosa;

- il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 di adozione del Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M del 24 novembre 2016 recante: modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge del 6 novembre 2012 n. 120;

- l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114;

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 002595954 del 23 marzo 2016 in materia di *"white list"* e "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia";

- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017 n. 48;

- richiamato il D.L. luglio 2020 n. 76 recante diverse misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, le cui disposizioni hanno inciso sulle modalità di affidamento dei contratti pubblici, successivamente riordinate dal D.Lgs. 36/2023;

- l'art. 83 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, introdotto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 16.07.2020 n. 76;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha riordinato la disciplina degli affidamenti pubblici, prevedendo modalità semplificate per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, fermo restando il necessario rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

ACQUISITO il nulla osta del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot. 8040 del 04/02/2022, per la prima edizione del presente Protocollo;

DATA la comunicazione al Ministero dell'Interno – *Gabinetto del Ministro*, inoltrata con prefettizia prot. n. 19771 del 01/04/2026, concernente la procedura di rinnovo in corso della presente pattuizione;

Tutto quanto sopra premesso, il Comune di Trani e la Prefettura-UTG di Barletta Andria Trani

STIPULANO
IL PRESENTE "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"

ART.1

Ai sensi del presente documento per "Parti" si intendono la Prefettura- U.T.G. di Barletta Andria Trani e il Comune di Trani.

Tutte le parti coinvolte si impegnano ad assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurata l'osservanza del presente Protocollo, a garanzia della massima legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici e procedure concorsuali di competenza del Comune di Trani.

Tutte le parti convengono che il presente protocollo ha la finalità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici, delle concessioni e delle procedure concorsuali promuovendo il rispetto delle discipline antimafia in materia di anticorruzione, migliorando l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate, anche attraverso l'interconnessione di banche dati per assicurare la più efficace azione di vigilanza, controllo e monitoraggio.

Per quanto sopra si individuano come soggetti incaricati:

• per la Prefettura- U.T.G. di Barletta Andria Trani, il Dirigente *p.t.* dell'Area I "*Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale*";

• per il Comune di Trani, il Segretario Generale dott. Lazzaro Francesco Angelo;

ART. 2

1. Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

a) "*Codice antimafia*", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) "*Legge anticorruzione*", la legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) "*white list*", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 53 della L. del 6 novembre 2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e s.m.i.;

d) "*Prefettura competente*", la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa, dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;

e) "*documentazione antimafia*", la «comunicazione antimafia» e l'«informazione antimafia»:

- La «*comunicazione antimafia*» consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia;
- L'«*informazione antimafia*» consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

ART. 3

1. Per le attività imprenditoriali considerate "*sensibili*" di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. white list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 24 novembre. 2016, fatta salva la possibilità per la Prefettura - U.T.G. di Barletta Andria Trani di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.

2. Per le finalità di cui al presente protocollo il Comune di Trani, si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., oltre che, nei casi ivi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii., anche per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00, ed anche per i subcontratti di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00. Resta inteso che ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, legge n. 190/2012 l'iscrizione nell'elenco c.d. white list "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta". Il Comune di Trani procederà preliminarmente alla verifica dell'iscrizione alla c.d. white list, tramite consultazione dell'apposita sezione della B.D.N.A. e/o pubblicazione della lista on line sul website della Prefettura territorialmente competente, ed in assenza di tale iscrizione procederà con la richiesta della comunicazione antimafia suddetta.

3. Resta ferma la facoltà per il Comune di Trani di effettuare verifiche anche al di sotto della soglia stabilità qualora sia ritenuto opportuno per motivate ragioni.

4. Le Parti convengono che in caso di mancato funzionamento della B.D.N.A si rende applicabile l'art. 99 bis comma 1 del Codice Antimafia. Qualora, a seguito delle predette verifiche, la Prefettura emetta informazione antimafia interdittiva, il Comune di Trani, oltre a procedere alla risoluzione immediata e automatica così come stabilito dall'art. 122 del D.lgs 36/2023 del vincolo contrattuale/atto concessorio, ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto, applicherà anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto/atto concessorio. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

ART. 4

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra il Comune di Trani, si impegna a prevedere nel disciplinare di gara, nel bando, nella lettera d'accettazione d'offerta, nel contratto di appalto o di concessione, una o più delle seguenti integrazioni:

a. in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/ 2011, il contratto di appalto o di concessione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall' art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co.4 del presente protocollo. Relativamente agli appalti per la esecuzione di lavori e/o alla fornitura di beni e servizi, il Comune di Trani, firmatario, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;

b. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato

elettronico (sulla base del modulo all' uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa opererà anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "white list ", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge 122/2012).

2. Le imprese appaltatrici e concessionarie dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
In particolare, qualora le imprese appaltatrici siano:

a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;

b. riconducibili a *trust* di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n.90, (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*). Qualora si tratti di *trust* di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;

c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

3. Il Comune di Trani si impegna a inserire nei contratti e negli atti di concessione le clausole così come riportate dall' Allegato 1 al presente protocollo, fermo restando quanto previsto dall'art.1, comma 17, della Legge n. 190/2012. Tutte le clausole dovranno essere espressamente accettate.

ART. 5

1. Il Comune di Trani, nel caso d'inosservanza da parte dell'Impresa/Società Concessionaria dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie comprese le variazioni degli assetti societari di cui al precedente art. 4, lettera b) qualora inserito, applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto sottoscritto/valore del canone di concessione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

2. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale/valore del canone di concessione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa/Società Concessionaria.

3. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa/Società Concessionaria.

4. La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il Tesoriere della Scrivente, ossia UniCredit – filiale di Trani. In caso di mancato pagamento della penale come innanzi quantificata, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante la escussione delle cauzioni prestate dalle Imprese/Società Concessionarie mediante polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura.

5. In nessun caso la risoluzione del contratto, la revoca dell'affidamento e

dell'autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dall' art. 4 del presente accordo, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

ART. 6

Il presente Protocollo di Legalità ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del biennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, il Protocollo si intenderà rinnovato per un ulteriore biennio.

ART. 7

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.

Barletta, 22 aprile 2026

Il Prefetto di Barletta Andria Trani

Dott.ssa Flavia Anania

Il Sindaco

Avv. Amedeo Bottaro

ALLEGATO 1

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 22/04/2026 dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Andria Trani e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore/canone complessivo del contratto/atto concessorio. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.